CONSORZIO DI II GRADO LESSINIO COLOGNA VENETA L.E.B. VERONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL C.D.A.
N. 77 DEL 21/10/2026

Rovereto, ... 2026

Spett.le

Consorzio di Bonifica di II Grado Lessinio-Euganeo-Berico

Via Tiro a Segno 7

Cologna Veneta (VR)

c.a. Legale rappresentante

VIA PEC: info@pec.consorzioleb.it

OGGETTO: Nuova Convenzione tra Consorzio L.E.F. e Idrocologna s.r.l. ed anticipata consensuale risoluzione della vigente Convenzione.

Gentili Signori,

a seguito dei colloqui e delle intese intercorsi in ordine a quanto riassuntivamente indicato all'oggetto della presente, Vi trasmettiamo il testo di detta Nuova Convenzione, che regolerà i nostri rapporti a far data dalle ore 0,00 del giorno 1 gennaio 2027 con contestuale estinzione di quella vigente.
Vi preghiamo di trascrivere il testo che segue su Vostra carta intestata e trasmettercelo, unitamente a Tabelle ed Allegati debitamente siglati in ogni pagina, presso la nostra casella PEC con la sottoscrizione del Vostro legale rappresentante in segno di piena ed integrale accettazione dei contenuti tra noi liberamente e consapevolmente negoziati.

****

CONVENZIONE

tra

Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio-Euganeo-Berico, con sede legale in Cologna Veneta (VR), Via Tiro a Segno 7, CF 80015510235, nella persona del Presidente Legale Rappresentante, Sig. Paolo Ferraresso, nato a Stra (VE) il 15/08/1954, a tanto autorizzato con attribuzione di pieni poteri da ..... nella seduta del giorno .....2026 (di seguito, **"Consorzio LEB"o "LEB"**)

-da una parte-

e

Idrocologna s.r.l, con sede legale in Rovereto (TN), Via Prati 16, capitale sociale di Euro 10.000,00 i,v., CF e Partita IVA 02509280224, REA Trento 229937, nella persona dell'Amministratore Unico, Sig. Luca Alberto Pagani, nato a Bollate (MI) il 17/06/1968, residente in Milano alla Via Cesare Cesariano 5, a tanto autorizzato con voto unanime dall'assemblea dei soci tenutasi in data ..... 2026 (di seguito, anche "**Società**", ovvero "**Idro**"o anche "**Concessionaria**")

-dall'altra parte-

Premesso che:

a) Energie Infrastrutture Esco s.r.l. (nel seguito, "**EN.IN.**"), in forza del Decreto 15 del 24 gennaio 2011 della Regione Veneto (di seguito, anche "**Decreto**") ha ottenuto la titolarità della concessione di derivazione dal fiume Adige tramite il canale irriguo del Consorzio LEB di medi moduli 60 (l/s 6.000) e massimi moduli 65 (l/s 6.500) d'acqua pubblica ad uso idroelettrico, per produrre su di un salto di metri 4,35 la potenza nominale media di kW 255,90 (di seguito, "**Concessione**");
b) la Concessione è stata *"...accordata per anni 20 successivi e decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, oltre a quelli occorrenti per l'avvio della produzione di energia elettrica..."*(art. 2 Decreto), subordinatamente all'osservanza di talune condizioni elencate nel Decreto, tra le quali il pagamento di un canone annuo di derivazione e occupazione demaniale (da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge);
c) gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione sono meglio indicati nel Disciplinare 738 del 24 gennaio 2011, sempre emesso dalla Regione Veneto (di seguito, "**Disciplinare**"), reso esecutivo con il predetto Decreto, cui poi sono state apportate modificazioni ed integrazioni con l'atto aggiuntivo 786 del 14 febbraio 2014 (di seguito, "**Atto Aggiuntivo**"e, insieme con il Disciplinare, unitariamente designati come "**Disciplinare integrato**");
d) nel Disciplinare è tra l'altro previsto (Disciplinare e poi Disciplinare Integrato, art. 5) che "*... tra il Consorzio LEB e il concessionario dovrà essere stipulata idonea convenzione che disciplini gli aspetti gestionali ed economici connessi all'utilizzo dell'acqua*";
e) nell'Atto Aggiuntivo (ora Disciplinate Integrato) è indicato all'art. 8 che in data 21 novembre 2011 il Genio Civile di Verona ha dato comunicazione della conclusione dei lavori e della necessità di nominare un collaudatore dell'impianto di generazione elettrica e di consentire al contempo "*...l'esercizio provvisorio della derivazione*";
f) sempre nel Disciplinare Integrato è indicato che "*Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni superiori di pubblico interesse, essa sarà* rinnovata ...";
g) pertanto, sulla base di quanto precede, la scadenza della Concessione è allo stato fissata alla data ultima del 23 gennaio 2031 ed essa, sempre sulla base di quanto precede, potrà essere rinnovata;
h) tra l'allora EN.IN. e il Consorzio LEB era stata effettivamente stipulata con data 18 febbraio 2011 la convenzione (di seguito, "**Convenzione**") prevista dall'art. 5 del Disciplinare (poi Disciplinare Integrato), la quale stabilisce (Convenzione, art. 7, ultimo comma) che "*...la presente Convenzione avrà la medesima durata del decreto di concessione di derivazione di acque pubbliche in favore di EN.IN.*";

i) tra LEB ed IDRO intercorre inoltre il "Regolamento Operativo della centrale idroelettrica sul fiume Fratta"(di seguito, **"Regolamento Operativo"**), che, unitamente ai suoi Allegati, disciplina modalità e contenuto delle attività svolte dal primo in favore della Società;
l) a sua volta, in data 16 maggio 2012 l'allora concessionaria EN.IN. stipulò con il Gestore Servizi Energetici s.p.a. (di seguito, **"GSE"**) una convenzione (di seguito, **"Convenzione GSE"**) di durata quindicennale, che aveva ed ha (Convenzione GSE, art.14) decorrenza 27 dicembre 2011 e scadenza il 26 dicembre 2026 (di seguito, **"Scadenza Convenzione GSE"**o **"Scadenza GSE"**), per il "*ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 381/03 ed al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008*"(di seguito, **"Ritiro incentivato"**o **"Incentivo"**)
m)nella Concessione, e quindi anche nella Convenzione e nella Convenzione GSE, è dapprima subentrata ICQ Holding s.p.a. e, da ultimo con Decreto 106 del 25 marzo 2019 della Regione Veneto, la Società (di seguito, **"Subentro Idrocologna"**);
n) Consorzio LEB e Società, avvicinandosi la Scadenza GSE, hanno intavolato discussioni e trattative al fine di superare ed estinguere consensualmente la Convenzione e sostituirla con una nuova convenzione che tenga *inter alia* conto vuoi del differente e meno conveniente regime di ricavi della Società, vuoi dei consolidati buoni rapporti e vuoi dell'aumentata disponibilità di portata d'acqua nel periodo autunno-inverno;
o) la scadenza della Concessione è stabilita alle ore 23,59 del giorno 23 gennaio 2031 (di seguito, **"Scadenza Concessione"**);
p) stante *inter alia* la non lontanissima Scadenza Concessione, le parti stipulanti, Consorzio LEB ed Idro, vedono la nuova convenzione come occasione per riconfermarsi l'apprezzamento per le reciproche attività, l'assenza di contrasti e l'intenzione di collaborare fecondamente per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Società, anche nel mutato contesto qui riassunto;

Tutto ciò premesso e considerato

parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono (di seguito, **"Nuova Convenzione"**), LEB e la Società (di seguito, congiuntamente **"Parti"**e, singolarmente, **"Parte"**), entrambe debitamente autorizzate secondo i rispettivi ordinamenti interni, stabiliscono e concordano quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI; MISCELLANEA

Premesse ed Allegati (inclusa la Tabella 1) alla presente Nuova Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale. Lo stesso dicasi degli Allegati al Regolamento Operativo.
Le Parti espressamene confermano di conoscere ed avere entrambe quanto meno la copia degli atti citati nelle premesse, che pertanto, concordemente, salvo quanto in contrasto qui di seguito disposto, non vengono uniti alla presente Nuova Convenzione.
Nella Nuova Convenzione, salvo ove diversamente stabilito, espressioni al singolare valgono pure al plurale (e viceversa), così come espressioni e parole scritte (anche per le sole iniziali) con lettere maiuscole sono valide anche se scritte in minuscolo (e viceversa).
Se una delle disposizioni nella Nuova Convenzione dovesse risultare in tutto ovvero in parte invalida e/o inapplicabile, essa sarà da intendersi automaticamente sostituita da una disposizione, la più vicina possibile a quella sostituita, che risulti valida e/o applicabile.
La presente Nuova Convenzione (inclusiva di Tabelle ed Allegati) rappresenta il complesso e la totalità delle intese raggiunte dalle Parti in ordine al suo contenuto e pertanto supera e

tiene il luogo di ogni discussione, bozza preliminare, scambio di corrispondenza (anche via mail) *et similia* intrattenuti tra le Parti in vista della stipulazione della medesima.
Ciascuna Parte sosterrà e terrà a proprio esclusivo carico i costi e gli oneri di ogni tipo sostenuti per la negoziazione della Nuova Convenzione, la cui registrazione avverrà solamente in caso d'uso ed a cura e spese della Parte interessata.
Qualunque modificazione ed integrazione in genere della Nuova Convenzione (ovvero dei suoi Allegati e Tabelle) avrà luogo esclusivamente in forma scritta e verrà formalizzata da rappresentanti di ciascuna Parte, muniti previamente degli opportuni poteri ed autorizzazioni.
Il testo della Nuova Convenzione, comprensivo di Allegati e Tabelle, è stato liberamente e consapevolmente negoziato tra le Parti, pienamente a conoscenza della situazione di fatto e di diritto descritta nella Convenzione e in generale dell'ordinamento del settore elettrico in Italia, onde, per quanto ad abbondanza, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli art. 1341-1342 c.c. e, più in generale, non esistono clausole vessatorie
La rinuncia di una Parte ad avvalersi di diritti e facoltà ad essa attribuiti in sede di Nuova Convenzione non potrà essere interpretata come rinuncia definitiva a far valere in altro momento detti diritti e facoltà.
Anche quando non espressamente chiarito, per Nuova Convenzione si intende essa nel suo testo, come pure negli Allegati e Tabelle ad essa uniti.
Per "*giorni lavorativi*"ai fini della presente Nuova Convenzione si intendono quelli che risultano tali sulla piazza di Milano.

ART. 2 VENUTA MENO E CONSENSUALE CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTUALE CONVENZIONE TRA LE PARTI; NEGOZIAZIONE NUOVA CONVENZIONE IN VISTA DEL RINNOVO/PROROGA DELLA ESISTENTE CONCESSIONE VENTENNALE

2.1 Con effetto dalle ore 23.59 del giorno 31 dicembre 2026, la Convenzione cessa consensualmente di produrre effetti, salva beninteso la fatturazione alla Società e la regolazione in favore del Consorzio LEB delle partite economiche residue fin lì maturate.
Nel presupposto che la Società regoli con puntualità e completezza dette partite economiche, la consensuale cessazione della Convezione sarà intervenuta con piena e reciproca soddisfazione e, per quanto fin qui successo ed intervenuto, senza nessun ulteriore strascico o reciproca rimostranza o richiesta o contestazione.
2.2 La presente Nuova Convenzione entra in vigore e prende efficacia dalle ore 0,00 del giorno 1 gennaio 2027 (di seguito, "**Data di efficacia**") e dura fino alla Scadenza Concessione, quale intestata alla Società, e quindi, allo stato, fino alle ore 23.59 del giorno 23 gennaio 2031 (di seguito, "**Scadenza Nuova Convenzione**").
2.3 Per quanto destinata a venire meno con le ore 23.59 del 31 dicembre 2026, la Convenzione continuerà in ogni caso ad essere residualmente utilizzata ai fini della sola interpretazione della Nuova Convenzione, per quanto non diversamente disciplinato dalla presente Nuova Convenzione (inclusiva di Tabelle ed Allegati) ovvero interpretabile secondi quest'ultima.
2.4 Similmente, il Regolamento Operativo, per quanto non in contrasto con la Nuova Convenzione (che in tale ipotesi sarà considerata prevalente), continuerà con i suoi Allegati a trovare applicazione anche in presenza della Nuova Convenzione.
2.4 Nel presupposto che la Concessione venga rinnovata, nel rispetto della legislazione applicabile, alla Idrocologna s.r.l. per un ulteriore periodo dopo la sua naturale scadenza, e

quindi nel presupposto della perdurante possibilità per Idrocologna s.r.l. di turbinare con il suo impianto acqua nel Fiume Fratta per la generazione di energia elettrica e la sua riconsegna secondo le attuali modalità, le Parti inizieranno, con almeno sei mesi di anticipo sulla predetta Nuova Scadenza, la negoziazione ai detti fini di una ulteriore convenzione che sostituirà la Nuova Convenzione dalla data di efficacia della concessione così come prorogata/rinnovata (di seguito, "**Nuova Concessione**").

ART. 3 RECIPROCA SODDISFAZIONE; COLLABORAZIONE TRA LE PARTI; RINNOVO/PROROGA CONCESSIONE

3.1 Le Parti confermano la reciproca soddisfazione per quanto fino a qui intercorso nei loro rapporti e, sempre salva la necessaria corretta regolazione delle partite economiche di cui al punto 2.1 in favore del Consorzio LEB, per quanto occorrere possa confermano "*pro futuro*"la reciproca e positiva collaborazione per la presenza di Idrocologna s.r.l. in Cologna Veneta (VR) e quindi anche per il proseguimento e lo sviluppo del complesso delle attività da parte della predetta Società nel territorio comunale.
3.2 A fronte della Scadenza Concessione, inoltre, il Consorzio LEB, sempre nel quadro di quanto affermato nel presente art. 3 e nel presupposto del rispetto dell'art. 2.1, dichiara che, sempre se la Società rispetterà dal 1 gennaio 2027 anche quanto previsto nella sede della presente Nuova Convenzione, lo stesso Consorzio LEB non si opporrà al proseguimento/sviluppo di cui sopra e non si opporrà al rinnovo/proroga della Concessione, fornendo anzi, se richiesto, nelle opportune sedi valutazione favorevole per quanto di competenza nei confronti della concessionaria Società.

4 ATTIVITA' DEL CONSORZIO LEB; OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' VERSO IL CONSORZIO LEB

4.1 A fronte del corrispettivo di cui al seguente articolo, nel rispetto del Regolamento Operativo (qui unito come Allegato 1), il Consorzio LEB, sempre in armonia con il Disciplinare Integrato, continuerà lo svolgimento delle attività da esso svolte sulla base della Convenzione, e quindi, ai fini della turbinazione e in prima battuta (naturalmente tenendo conto della necessità di garantire il deflusso minimo vitale) erogherà i quantitativi di acqua pubblica come da prescrizioni contenute nei provvedimenti citati nelle Premesse.
4.2 Nel rispetto degli obblighi ad esso intestati e dei limiti della Concessione, il Consorzio LEB si impegna, per il periodo di durata della Nuova Convenzione, in condizioni ottimali di esercizio ed in rapporto alla massima portata derivata, a mantenere il livello del canale LEB il più alto possibile e ciò per tutti i dodici mesi di ciascun anno solare, e ciò anche nel suo stesso interesse economico.

4.3 Il Consorzio LEB, fermo il perdurate svolgimento delle attività già da esso con normalità assicurate attualmente (attività che, descritte *inter alia* nel Regolamento Operativo, non necessitano di ulteriore puntuale e minuta elencazione, posto che non costituiscono fonte di problemi o contrapposizioni con la Società), avrà in particolare cura di tempestivamente informare la Società di eventuali necessità (anche sulla base di provvedimenti delle competenti autorità) di diminuire l'erogazione di acqua pubblica e/o di temporanee necessità di sospensione della turbinazione di essa acqua pubblica per esigenze quali esemplificativamente meteorologia, siccità, svolgimento di lavori ed opere "*a monte*"o "*a valle*"dell'impianto della Società, *et similia*.

4.4 Come del resto previsto già all'art. 2, penultimo comma, della Convenzione, la Società terrà a sua volta informato il Consorzio LEB su "*eventuali problemi tecnici, economici ed amministrativi che in fase gestionale dovessero insorgere...*", ferma restando la responsabilità esclusiva della Società sulla base delle proprie libere ed autonome scelte.
4.5 Entro due mesi dal loro eventuale verificarsi, la Società informerà il Consorzio LEB di eventuali modificazioni della propria compagine societaria.

ART. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna Parte, come del resto già previsto nell'art. 6 della Convenzione, "*... si impegna a mantenere riservata ogni informazione tecnica e/o commerciale, verbale o scritta, ricevuta dall'altra Parte, e ad utilizzarla per i soli scopi della presente Convenzione*", eccezion fatta per quanto il Consorzio LEB e/o la Società potrà rendere non più riservato in quanto richiesto dalle competenti autorità in sede ed ai fini del rinnovo/proroga della Concessione ovvero per le ulteriori necessità/opportunità che, in tale sede o comunque in sede di altri procedimenti amministrativi anche con valenza ambientale e/o di sicurezza, potranno presentarsi alla Società ovvero a LEB: ciascuna Parte avrà cura di informare l'altra per tempo in ordine a tali divulgazioni ed alla ragioni ad esse sottostanti.

6 NATURA, ORIGINE E MISURA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AL CONSORZIO LEB PER LE ATTIVITA DA ESSO SVOLTE

6.1 Nel corso delle trattative, le Parti hanno concordato di rivedere e riformulare nella sede della Nuova Convenzione il corrispettivo (di seguito, "**Nuovo Corrispettivo**") dovuto al Consorzio per le attività da esso svolte nel quadro della produzione di energia elettrica con l'acqua pubblica turbinata dalla Società tramite il proprio impianto e da essa, previa misurazione a mezzo del "misuratore di produzione"collocato nella cabina di distribuzione di proprietà di Idrocologna s.r.l., ben nota ad entrambe le Parti, riconsegnata ad Enel Distribuzione (attualmente E-Distribuzione) s.p.a..
6.2 La revisione e la riformulazione di cui al punto 4.1 traggono motivazione ed origine da un lato dalla Scadenza GSE (26 dicembre 2026) e dai conseguenti diminuendi introiti per la Società nel regime del c.d."ritiro dedicato" (di cui subito di seguito), e, dall'altro lato, quanto soprattutto alla durata della Nuova Convenzione, dalla Scadenza della Concessione.
6.3 Noto alle Parti è difatti che, a far data dalla Scadenza GSE, l'ammontare del compenso riconosciuto dal GSE all'energia turbinata dall'impianto della Società sarà determinato sulla base del c.d. regime del "ritiro dedicato" (D. Legs. n. 387/2003, art. 13, commi 3-4 e Legge n. 239/2004, art. 1, comma 41), i cui valori per il 2026 sono definiti dalla relativa Tabella che aggiorna secondo i criteri stabiliti con Delibera ARERA n. 618/2013/R/efr e s.m.i. il prezzo minimo garantito dal GSE nella convenzione per il ritiro dedicato che verrà stipulata dalla Società in tempo utile.
6.4 Per quanto occorrere possa, la Società assicura fin d'ora ed in ogni caso il mantenimento in favore del Consorzio LEB del Corrispettivo anche per gli ultimi giorni del corrente anno 2026, quindi anche dopo la Scadenza GSE e fino alle ore 23,59 del 31 dicembre 2026.

7 NUOVO CORRISPETTIVO

7.1 Anche ai fini meramente interpretativi, in ragione di quanto precisato nelle Premesse, e in specie della Scadenza GSE e della non lontana Scadenza della Concessione, vengono specificamente meno, con effetto dalle ore 0,00 del giorno 1 gennaio 2027, le pattuizioni inerenti il Corrispettivo e verrà applicato a far data da tale momento il Nuovo Corrispettivo,

disciplinato come nel seguito e formato da una parte fissa (di seguito, "**Parte fissa**") e da una parte variabile (di seguito, "**Parte variabile**"), entrambe comunque funzione della consegna di energia turbinata dall'impianto della Società ad E-Distribuzione nell'ambito del c.d. "ritiro dedicato" di cui in precedenza.
7.2 In relazione alla Parte fissa, essa ammonterà per tutta la durata della presente Nuova Convenzione a 20.000€ (ventimila/zero Euro)/anno, oltre IVA, ossia, con arrotondamento al margine superiore, 54,80 €/giorno, oltre IVA, sulla base dell'anno commerciale di 365 giorni. Non si terrà in alcun caso conto di anni bisestili.
Per l'anno 2031, in relazione alla infrannuale Scadenza Concessione, si procederà alla corrispondente proporzionale riduzione della Parte Fissa.
7.3 In caso di giorni interi di mancate produzioni determinate dal verificarsi di eventi atmosferici e meteorologici, la Parte fissa verrà proporzionalmente ridotta nella misura predetta di 54,80 €/giorno qualora l'evento di criticità meteorologica, tale da impedire o rendere significativamente limitata la produzione dell'impianto, si protragga per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi. In tal caso, la riduzione sarà applicata a decorrere dall'undicesimo giorno consecutivo di mancata produzione e per tutta la durata dell'evento, fermo restando che i primi 10 (dieci) giorni non daranno luogo ad alcuna riduzione della Parte fissa.
Ai fini di quanto disciplinato al capoverso che precede le Parti convengono che per "eventi atmosferici e meteorologici" debbano intendersi quei fenomeni di meteo avverso da procurare il cd. "fermo impianto", debitamente documentate e non imputabili alla Società (*rif. protocollo per la gestione delle acque immesse nell'asta Fratta Gorzone in corrispondenza a stati idrometrici di piena*).
7.4 Nella Tabella 2, che costituisce Allegato alla presente Nuova Convenzione, trova declinazione la modalità per il calcolo e la fatturazione della Parte variabile del Nuovo Corrispettivo, anch'essa da addizionare di IVA.
7.5 Ai fini del calcolo e della fatturazione del Nuovo Corrispettivo, la misurazione dell'energia elettrica turbinata e riconsegnata ad E- Distribuzione sulla base del regime del c.d. "ritiro dedicato"di cui in precedenza continuerà ad avvenire, come al presente, a mezzo del "misuratore di produzione"di E-Distribuzione allocato all'interno della cabina di consegna in media tensione; ed essa avverrà sulla base delle misure quarti-orarie rilevate in tal maniera dal distributore locale, con cadenza mensile, in armonia con la regolazione vigente, con evidenza in fattura di dette misurazioni.
7.6 Per l'anno 2031, in relazione alla infrannuale Scadenza della Concessione, si procederà sulla base di quanto turbinato e riconsegnato in regime di "ritiro dedicato" ad E-Distribuzione fino alla predetta Scadenza Concessione.
7.7 Stante la breve durata della Nuova Convenzione non si farà luogo, né per la Parte Fissa, né per la Parte Variabile, ad alcuna variazione o rivalutazione, comunque motivate, di esse, che rimarranno pertanto fisse ed immutate nei loro valori assoluti (e salve evidentemente le sole eventuali variazioni dell'IVA applicabile) per tutta la predetta durata, intendendo ciascuna Parte rinunciare espressamente ora per allora all'eventuale invocazione dell'art. 1467 c.c..

8 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL NUOVO CORRISPETTIVO

8.1 Per ciò che concerne la Parte Fissa, e nel pieno rispetto di quanto previsto in merito all'art. 7, il pagamento per il primo periodo annuale avverrà in due identiche *tranche* il 20 luglio 2027 ed il 20 gennaio 2028, e così via, previa naturalmente emissione di fattura e suo

tempestivo recapito, come meglio nel seguito. In relazione alla Scadenza della Concessione, la quota corrispondente della Parte Fissa sarà regolata pro-rata giorno in favore del Consorzio LEB entro il 31 marzo 2031, sempre previo tempestivo recapito di fattura.

8.2 Per ciò che concerne la Parte Variabile, in presenza di aggiornati dati di misurazione dell'energia elettrica riconsegnata in regime di "ritiro dedicato" ad E-Distribuzione messi a disposizione della Idrocologna s.r.l., essa sarà regolata egualmente nel rispetto di due scadenze, identiche a quelle previste per la Parte Fissa, previa emissione di fattura e secondo la progressione nei compensi prevista nella Tabella 2 in relazione alle maggiori quantità di produzione ivi previste.

8.3 Per entrambi i pagamenti, il presupposto del rispetto delle scadenze del 20 luglio e del 20 gennaio sarà la ricezione da parte della Società ed a cura di Consorzio LEB di ogni corrispondente fattura, elettronica e di cortesia in formato PDF, entro almeno cinque giorni lavorativi anteriori alla relativa scadenza, rimanendo esente in caso contrario la Società da ogni onere per mora.

8.4 Nel caso della richiesta di pagamento per la Parte variabile, la relativa fatturazione sarà accompagnata dal dettaglio delle produzioni giornaliere per il periodo cui afferisce la fattura, non essendo previsti anticipi e neppure conguagli tra le Parti.

8.5 In caso di contestazione dei calcoli dell'energia turbinata effettuati con il noto "misuratore di produzione" e/o degli importi fatturati, la Società dovrà comunicare via PEC la motivata contestazione entro massimi tre giorni lavorativi dopo la ricezione della fattura ritenuta, in tutto ovvero in parte, errata e dovrà comunque pagare integralmente la parte non contestata. Faranno in ogni caso fede tra le Parti per il calcolo dell'energia turbinata, le misurazioni effettuate a mezzo del "misuratore di produzione", salvo malfunzionamenti o guasti di tale apparecchio.

8.6 Nel caso di cui al punto che precede, le Parti esamineranno in buona fede e spirito di collaborazione il merito delle rispettive posizioni e, previa se del caso emissione di diversa e corretta fattura, la questione verrà risolta entro massimi quindici giorni lavorativi dopo il recapito della contestazione della fattura ritenuta erronea, con eventuale pagamento della differenza eventualmente dovuta al Consorzio LEB non oltre cinque giorni lavorativi dopo il recapito di detta fattura corretta.

9 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

9.1Ai fini della presente Nuova Convenzione, e salve le comunicazioni per telefono in caso di estrema urgenza od eventi improvvisi, le Parti si comunicano i rispettivi riferimenti di destinatario e recapito, con promessa di aggiornare l'altra Parte per iscritto e con tempestività in caso di modificazioni

Consorzio LEB
Destinatario: Dott. Paolo Ambroso (nella qualità di Direttore Unico) Telefono: 0442 410344
Casella mail direttore@consorzioleb.it
Casella PEC info@pec.consorzioleb.it

Idrocologna s.r.l.
Destinatario: Sig. Luca Alberto Pagani (nella qualità di Amministratore Unico) Telefono: 340 0776478
Casella mail luca.pagani@lapor.it
Casella PEC idrocologna@pec.it

9.2 Il Consorzio LEB prende atto che il Codice Destinatario ai fini della fattura elettronica non è cambiato rispetto a quello ad esso Consorzio noto.

10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

10.1 Ogni eventuale controversia o disputa originata dalla presente Nuova Convenzione, o comunque inerente la sua lettura ed applicazione, eccezion fatta per quanto disciplinato nei precedenti articoli 8.5 e 8.6, sarà inizialmente sottoposta ad un amichevole tentativo di risoluzione tra i rappresentanti legali delle due Parti, da svolgersi e completarsi entro massimi quaranta giorni lavorativi dal recapito della richiesta di conciliazione da una Parte all'altra Parte, e ferma la necessità che l'eventuale risoluzione del contrasto in via conciliativa sia approvata dagli stessi organi che hanno preventivamente autorizzato la definizione della presente Nuova Convenzione.

10.2 In caso di mancata risoluzione amichevole di quanto disciplinato rispettivamente ai precedenti art.8.5-8.6 e 10.1, l'eventuale giudizio sarà devoluto alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.

****

In segno di piena ed integrale accettazione della presente Nuova Convenzione (ivi inclusi Allegati e Tabelle, da noi debitamente siglati in ogni pagina), Vi preghiamo di restituirci alla nostra casella PEC detta documentazione su Vostra carta intestata e con sottoscrizione del Vostro legale rappresentante e sua sigla su ogni pagina degli Allegati e Tabelle.

Idrocologna s.r.l.
L' Amministratore Unico
.....

TABELLA 2

Produzione annua	**Royalty**
(kWh)	% sul fatturato
da 0 a 800.000	4%
da 800.001 a 1.000.000	5%
da 1.000.001 a 1.400.000	6%
da 1.400.001 a 1.600.000	7%
oltre 1.600.001	10%